

STATUTO

"SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE '84"

ART.1 (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Servizio Esperti Volontari Orione '84" o, per abbreviazione, "SEV Orione '84", con sede in Roma, Via Delle Sette Sale, n. 20.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà ""Servizio Esperti Volontari Orione '84 ETS" o per abbreviazione, "SEV Orione '84 ETS".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo con deliberazione può stabilire l'istituzione di altre sedi o uffici o comitati locali in Italia e all'estero che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio nazionale, europeo ed internazionale.


La durata dell'Associazione è stabilita sino a tutto il 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemila settanta), salva proroga espressa o tacita.

ART. 2 (Scopo e Oggetto Sociale)

L'Associazione è un organismo non governativo di volontariato che intende cooperare allo sviluppo dei paesi e dei popoli, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo, diffondere ovunque la cultura del dialogo e della solidarietà fra i popoli, promuovere e sostenere attività sul territorio nazionale e internazionale a favore delle marginalità sociale ed il sostegno al disagio di vivere.

L'Associazione si ispira ai principi cristiani e si pone al servizio di tutti coloro che, con valide motivazioni ed attitudini si propongono di svolgere una delle attività di seguito indicate. L'ispirazione cristiana, pur costituendo un punto di riferimento ben preciso nell'identità dell'Associazione, non costituisce motivo di esclusione o di discriminazione verso chi voglia operare nel campo della cooperazione, prescindendo da motivazioni confessionali ma accettando pienamente le finalità dell'Associazione.

L'Associazione trae la sua denominazione dal Sacerdote San Luigi Orione, apostolo della carità del secolo XX. Essa intende portare avanti un programma cooperativo a servizio dei più emarginati e di quanti si trovino in situazione di bisogno, con loro condividendo speranze ed impegni di promozione



Don Pio

umana, secondo lo spirito e l'esempio di Don Orione.

L'Associazione si ispira inoltre ai principi universali del Volontariato; mantiene un rapporto privilegiato con la Congregazione della Piccola Opera della divina Provvidenza, le Piccole suore Missionarie della Carità ed il movimento laicale orionino.


Essa è animata dalla profonda convinzione che solo una cooperazione, formata alla solidarietà tra i popoli e attenta alla promozione di uno sviluppo senza dipendenze culturali ed economico-politiche, operi una scelta concreta di Pace.

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale indicate alle lettere a), b), c), d), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r) s), t), u), v) w), y) e z) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni (lettera n) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (lettera w) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni (lettera y) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) art. 5 del D. Lgs. 117/2017).

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostegno alle iniziative caritatevoli delle Missioni della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione, delle Piccole Suore Missionarie della Carità - Don Orione e del movimento laicale orionino ed altre congregazioni e associazioni, privilegiando progetti ed interventi sociali e socio-sanitari e adozioni a distanza;
- realizzazione di programmi e progetti a breve e medio periodo in Italia e nei Paesi in via di sviluppo;
- promozione delle attività sul territorio nazionale a favore delle marginalità sociali ed il sostegno al disagio di vivere;
- selezione, formazione ed impiego di volontari e di volontari in servizio civile nazionale ed internazionale;
- organizzazione delle attività di formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo;
- attività di informazione, di formazione e di educazione allo sviluppo;
- diffusione di informazioni, notizie, lettere e comunicati atti a far conoscere la situazione degli adottati ed assistiti;
- comunicazione e documentazione dell'effettivo utilizzo delle erogazioni liberali ricevute;
- promozione di raccolta fondi e/o beni, sotto qualsiasi forma, al fine di finanziare le proprie attività, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico;
- promozione attività di richiesta di sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti pubblici e privati;
- collaborazione con enti aventi finalità analoghe in Italia e all'estero;
- attività di formazione professionale con riferimento ai temi dei punti che precedono e rivolti al bacino di utenza delle iniziative stesse;
- svolgimento di attività connesse o affini a quelle sopra e-

lencate e di atti o operazioni necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il perseguimento di questi obiettivi l'Associazione:

- 1) - organizza corsi di preparazione e di formazione;
- 2) - studia programmi di intervento in risposta alle richieste e alle esigenze dei destinatari, secondo lo spirito orionino, ove sarà richiesto l'intervento o si riterrà intervenire. L'Associazione si impegna affinché ciascun programma di intervento sia preparato d'intesa con le forze sociali, eseguito con la collaborazione della popolazione e si innesti in modo organico nei piani generali di promozione umana, redatti dagli Enti di sviluppo locale. Prepara inoltre personale destinato ad assumere in proprio la gestione dei programmi stessi. L'Associazione privilegia i programmi che siano destinati, in forma diretta ed immediata, allo sviluppo della popolazione senza fini di lucro, o interessi individuali o di gruppi;
- 3) - cura l'invio dei volontari e li assiste nel loro lavoro. Nel convincimento che il volontariato più valido sia quello a lungo termine, cercherà di rendere possibile anche il volontariato di interi nuclei familiari. L'Associazione è aperta anche ai giovani che intendano prestare il "servizio civile" "SEV Orione '84";
- 4) - attiva ogni strumento idoneo per l'informazione e la sensibilizzazione ai problemi dello sviluppo e della liberazione dell'uomo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.


L'Associazione intende svolgere tali compiti anche in collaborazione con altri enti aventi finalità analoghe in Italia e all'estero.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei propri aderenti/associati, la cui attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti ed organismi specializzati, società ed istituti universitari di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Am
Fi
Man
Mod

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART.3 (I Soci)

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che condividano lo Statuto, le finalità istituzionali e si impegnino a partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati hanno eguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare lo Statuto, le deliberazioni degli organi statutari e in generale di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta. L'associato ha il diritto di prendere visione dei libri sociali previo accordo con gli uffici amministrativi.

Gli associati che sono persone giuridiche hanno diritto nell'Assemblea ad un solo voto e partecipano all'attività dell'Associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificatamente designati allo scopo.

La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

ART. 4 (Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati nella quale il candidato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

La domanda scritta di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che ne decide l'accoglimento.

La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo

restando in ogni caso il diritto al recesso.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato, purché sia fatta almeno tre mesi prima ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assemblea nei modi e nelle forme di cui all'art. 24 del codice civile. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata l'esclusione. Gli associati che abbiano receduto o che comunque siano stati esclusi dall'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I volontari possono anche non essere associati.

ART. 5 (Doveri e Diritti dei Soci)


La quota sociale è a carico dei soci, non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata entro il 30 maggio di ogni anno.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- le persone giuridiche, iscritte da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto ad un singolo voto in Assemblea, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale; il diritto di voto in Assemblea viene esercitato a mezzo del loro rappresentante designato a norma dell'art. 3 del presente Statuto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- osservare e rispettare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e



Don Pio Fineri
Notario

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) Organo di Revisione - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche vengono svolte gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione, i cui criteri circa la natura e l'entità sono definiti con delibera del Consiglio Direttivo; fermo restando il divieto di rimborso di tipo forfettario.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, qualora manchi anche il Vicepresidente, dal membro più anziano in ordine di età o in subordine di data di iscrizione; è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare in forma cartacea e/o informatica (ad esempio a mezzo sms, pec, e-mail, ecc.) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e/o a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati; quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati e gli amministratori non vi provvedono, la convocazione di essa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli relativi alle nomine di cariche sociali ed ai procedimenti di ammissione ed esclusione dei soci.

È previsto l'intervento in Assemblea, sia ordinaria e straor-

dinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e dai loro rappresentanti. Ogni associato ha diritto ad un voto, se in regola con il versamento delle quote sociali, e non può rappresentare, per delega, più di due associati.

Le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo, presentata dal Presidente, sulle attività svolte dall'Associazione e sulle linee programmatiche;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati nei modi e forme di cui all'art. 24 del vigente codice civile;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare, in caso di scioglimento, l'Ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega, purché in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.



Fabio Fini

Don

Don

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 2 (due) deleghe.

L'assemblea ordinaria deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- deliberare sull'esclusione degli associati nei modi e forme di cui all'art. 24 del codice civile;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea delibera in seduta straordinaria sui seguenti argomenti:

- modifica dello Statuto;
- responsabilità degli amministratori;
- scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione ed in caso di scioglimento, determinare altresì l'ente del Terzo Settore cui devolvere i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega, purché in regola con il versamento delle quote sociali. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatta eccezione:

- per le delibere relative allo scioglimento, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio che sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- le delibere relative alla modifica dello Statuto e alla responsabilità degli amministratori sono assunte con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, nonché il tesoriere;
- stabilire tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche dell'Assemblea;
- apportare eventuali modifiche tecniche dello Statuto, per iscrizioni e riconoscimenti da parte di organi nazionali o internazionali, rendendone edotta l'Assemblea;
- predisporre gli ordini del giorno dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- nominare o revocare l'incarico agli impiegati, consulenti e professionisti necessari allo svolgimento delle attività dell'Associazione e fissare il trattamento economico;
- redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo;
- fissare l'ammontare delle quote di contribuzione dovute degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea nel numero che la stessa fissa nella seduta di nomina delle cariche sociali. La maggioranza dei Consiglieri è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri necessari per l'attuazione dello Statuto per la Cura delle questioni amministrative, finanziarie, burocratiche e per qualsiasi altra operazione direttamente od indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi ad eccezione delle materie che, ai sensi dello Statuto, sono riservate ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi ed ogni qual



Don
 Fulvio
 Turchi

volta il suo Presidente lo ritenga necessario.

Le cariche vengono svolte gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione, i cui criteri circa la natura e l'entità sono definiti con delibera del Consiglio Direttivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente monocratico dell'organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c..

ART. 14 (Organo di Revisione - il Collegio dei Revisori dei Conti)

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo dell'andamento della Associazione e dovrà:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale, a richiesta del Consiglio direttivo;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture redigendo apposite relazioni;
- effettuare verifiche di cassa.

All'Organo di Revisione è sottoposto il bilancio di previsione e consuntivo redatto annualmente dal Consiglio Direttivo per il parere di regolarità, preventivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea dei soci, è costituito da 3 (tre) membri dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile.

Il Presidente del Collegio sarà scelto tra gli iscritti al relativo albo professionale.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica lo stesso tempo del Consiglio Direttivo, e scade con esso, salvo prorogatio sino alla nomina del nuovo Collegio.

E' demandata ad accordi tra il collegio stesso ed il Consiglio Direttivo la quantificazione degli onorari specifici.

ART. 15 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs



Don P. P. P.
[Handwritten signature]

117/2017;

- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

- contributi degli aderenti;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può acquistare beni mobili registrati e beni immobili per lo svolgimento della propria attività. In deroga agli art. 600 e 786 del vigente codice civile può accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi tra gli aderenti e nello Statuto.

I beni sono intestati all'Associazione e ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

ART. 16 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati e non che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dagli specifici contratti collettivi.

ART. 22 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Il socio può richiedere che sul diniego si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

ART. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Patrimoni destinati e Devoluzione del patrimonio)

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

In caso di scioglimento, cessazione, liquidazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esau-

rimento della liquidazione sono devoluti, salvo diversa destinazione imposta per legge, ad altri Enti del Terzo Settore da determinarsi a cura dell'Assemblea o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Don Fulvio Ferraro

[Handwritten signature]



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO (art.22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68 - ter legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Marta Rossetti, Notaio in Roma, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10 ottobre 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formato su supporto informatico.

Si rilascia ad uso parte

Roma, lì diciotto maggio duemilaventitre

File firmato digitalmente dal Notaio Marta Rossetti